

ATA|GARDA

ACCORDO
per la realizzazione del progetto

“VELA 365”

tra

TRENTINO MARKETING S.r.l., con sede a Trento in via G. Romagnosi 11, indirizzo PEC acquisti@pec.trentinosviluppo.it, CF e partita IVA n. 02341860225, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A., con sede a Rovereto in via F. Zeni n. 8, CF e partita IVA n. 00123240228, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 28/11/2023 dal Notaio in Trento Dott. Marco Dolzani, repertorio n. 77.249, in persona del Presidente Giovanni Battaola;

(d’ora in avanti, per brevità, anche «**TM**»)

COMUNE DI NAGO TORBOLE con sede in Parco della Pavese n. 1 - 38069 Nago-Torbole (TN), P. IVA 00256420225, indirizzo PEC comunenagotorbole@pec.it rappresentato dal Sindaco, Gianni Morandi;

(d’ora in avanti, per brevità, anche «**Comune**»)

CIRCOLO VELA TORBOLE Scarl, con sede in Lungolago Conca d’Oro 12 – 38060 Nago Torbole sul Garda (TN) – Italia, indirizzo PEC circolovelatorbole@pec.it CF e partita IVA 01218210225 in persona del Presidente Mauro Versini;

(d’ora in avanti, per brevità, anche «**Circolo**»)

l’Azienda per il Turismo Garda Dolomiti Spa con sede a Riva del Garda in via Largo Medaglie d’Oro al Valor Militare 5, indirizzo PEC gardatrentino@pec.gardatrentino.it, CF e partita IVA n. 01855030225, in persona del Presidente Silvio Rigatti;

(d’ora in avanti, per brevità, anche «**APT**»)

(TM, il Comune, APT ed il Circolo sono di seguito anche denominate le «Parti» e, ciascuna singolarmente, la «Parte»)

e per presa visione

- la Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, rappresentata dall’Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni (di seguito denominata «Provincia»);

Premesso che:

- a) TM è società di scopo, costituita da Trentino Sviluppo S.p.A., per l'ideazione, la realizzazione e la promozione, in Italia e all'estero, per conto della Provincia autonoma di Trento, di attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino, concepite quale marketing del territorio e come veicolo promozionale dell'immagine turistica e delle realtà socioeconomiche che caratterizzano il Trentino;
- b) Trentino Sviluppo S.p.A., infatti, giusta convenzione stipulata in data 20.11.2023 ha affidato a TM, per lo svolgimento delle predette attività, la gestione operativa del cd. «Fondo Marketing» di cui al comma 1, lett. a bis dell'articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999;
- c) TM sottoscrive, pertanto, il presente contratto (d'ora in avanti il “Contratto” o “Accordo”) in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A.;
- d) con la Legge Provinciale n. 8/2020, il sistema turistico trentino è stato integrato con la previsione di Agenzie Territoriali d'Area (“ATA”), articolazioni organizzative di TM, con lo scopo di elaborare e costruire prodotti turistici innovativi tali da essere idonei al perseguimento degli obiettivi strategici del Trentino, tra cui quello relativo alla valorizzazione delle c.d. “belle stagioni”, nonché dei periodi turistici non convenzionali, anche attraverso lo sviluppo di prodotti di nicchia, così da rendere più vive e vivaci le destinazioni turistiche per un più ampio periodo stagionale;
- e) in seno a tale ambizioso progetto, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha elaborato il concetto di “Stay Young” e cioè la creazione, nella regione del Garda Trentino, di una destinazione che intende affermarsi come modello per chi desidera uno stile di vita attivo, salutare, stimolante e che mantiene giovani, tutto l'anno;
- f) l'offerta di sport *outdoor* del Garda Trentino rappresenta la principale ragione di vacanza per circa il 60% dell'oltre un milione di presenze annuali, anche grazie al particolare clima mediterraneo che consente tali attività tutto l'anno assicurando una stagione turistica di circa 210 giornate ogni anno. Tra le attività maggiormente rappresentative sono ricomprese l'arrampicata, il mountain biking, e gli sport d'acqua come la vela, il windsurf, il wing foil, il SUP, il canyoning, il diving, il kitesurf, la canoa, il nuoto, il wakeboard e la pesca;
- g) tali eccellenze sportive rendono il Garda Trentino il luogo ideale per la pratica agonistica e l'organizzazione di eventi sportivi di primo piano, in particolare, per quanto riguarda gli sport acquatici, vengono organizzate regate nazionali ed internazionali e i campionati mondiali di windsurf e vela. Proprio per queste sue caratteristiche il Garda Trentino vanta anche numerosi sportivi di fama internazionale che si sono formati sulle acque del lago;
- h) come conseguenza di quanto fin qui premesso, il Garda Trentino è sede di importanti circoli velici che rappresentano luoghi di aggregazione e presidi territoriali di grande rilevanza per la gestione consapevole del lago, con particolare attenzione alla sostenibilità. L'attività dei circoli è caratterizzata dalla consapevolezza dell'importanza formativa e sociale dello sport e dall'impegno alla diffusione della pratica velica. Inoltre, l'attività di tali circoli rappresenta un'eccellenza internazionale del Garda Trentino e un importante valore aggiunto della sua offerta turistica, rappresentando un

- asset strategico per destagionalizzare l'offerta turistica della sponda trentina del lago di Garda;
- i) il Circolo risulta essere il soggetto che dispone dei requisiti e del *know how* idonei a realizzare l'obiettivo di cui immediatamente sopra ed è stato scelto, previa valutazione comparativa degli attori affini di settore, dal Nucleo Tecnico ATA Garda con apposita deliberazione di data 11.01.2024, avendone valutato anche la comprovata relazione con le istituzioni operanti sul territorio (a titolo di esempio: i comuni coinvolti, le APT, ecc.);
 - j) il Circolo prende atto ed accetta senza eccezioni di sorta che TM, quale società costituita e totalmente partecipata da Trentino Sviluppo S.p.A., ente strumentale della Provincia autonoma di Trento, è tenuta ad osservare la mozione n. 144 approvata in data 1 dicembre 2016 dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, recante disposizioni volte ad impedire di affiancare l'immagine del Trentino ed il logo Trentino a pubblicità concernenti l'attività di sale da gioco, la fruibilità di apparecchi da gioco presso esercizi pubblici ed il gioco d'azzardo online;
 - k) il progetto si sviluppa sul territorio del Comune di Nago Torbole, peraltro anche proprietario della struttura e delle aree che ospitano il Circolo;
 - l) il progetto Vela 365 rappresenta peraltro l'applicazione di quanto previsto dal novellato art. 8 della Legge provinciale n. 8 del 2020, come modificata nel 2024, che alla lettera f) del comma 1, prevede per TM | ATA Garda la possibilità di provvedere *“all'ideazione e implementazione di progetti di sviluppo del prodotto turistico, anche mediante l'utilizzo di fondi europei o altri canali di finanziamento pubblico e privato. I lavori, i servizi e le forniture eventualmente compresi nel progetto di sviluppo sono effettuati tramite la società Trentino sviluppo s.p.a.”*; coerente all'art. 13 della medesima legge, per le progettualità di questa tipologia, si prevede che *“il quadro finanziario prevede la possibilità che le risorse ATA vadano anche direttamente a Trentino Sviluppo, Piano sez. Sistema, investimenti turistici”*, Per questa ragione, per opportuna conoscenza, Trentino Sviluppo sottoscrive il presente Accordo;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la realizzazione di una convenzione tra le Parti al fine di sviluppare un nuovo prodotto turistico legato agli sport d'acqua, con particolare riferimento al periodo invernale e caratterizzato da elevata sperimentabilità ed innovazione (di seguito anche **“Progetto”**).
2. In particolare, le Parti decidono di regolare le proprie reciproche obbligazioni come previsto ai successivi artt. 2 e 3 e di prevedere responsabilità differenziate secondo quanto stabilito al successivo art. 5.

3. Il Progetto costituisce la concretizzazione della decisione assunta dal Nucleo Tecnico ATA Garda di data 11.01.2024.

ART. 2 OBBLIGHI DEL CIRCOLO

1. Il Circolo dovrà occuparsi della gestione del Progetto, fornendo il proprio *know how* e garantendo a propria cura e spese, tra l'altro, quanto segue:
 - a) una segreteria dotata di personale adeguato sia in numero che dal punto di vista delle qualifiche professionali, che organizzi eventi veloci di caratura nazionale ed internazionale;
 - b) l'affiliazione con circoli veloci nazionali e internazionali;
 - c) la messa a disposizione di spazi attrezzati con strumenti audio e video per didattica e briefing post allenamento;
 - d) un idoneo spazio coperto e riscaldato da adibire a palestra;
 - e) programmi di allenamento con dedicato idoneo personale che disponga delle qualifiche per la preparazione atletica e sportiva;
 - f) adeguati servizi di ristorazione e relax post allenamento;
 - g) i servizi di transfer;
 - h) i servizi di segreteria plurilingue per la gestione delle prenotazioni;
 - i) gli accordi con agenzie di viaggio per la gestione del booking degli eventi;
 - j) la verifica del possesso dei titoli necessari alla conduzione e/o manovra delle imbarcazioni e/o delle attrezzature messe a disposizione.
 - k) qualsivoglia ulteriore prestazione, anche accessoria alle precedenti, convenuta tra le Parti e/o utile alla migliore realizzazione dell'oggetto di cui all'art. 1 che precede.
2. Il Circolo garantisce che gli spazi e i beni gestiti per la realizzazione del Progetto (incluso, a titolo di mero esempio, quello adibito a palestra) saranno messi a disposizione del pubblico costituito dai tesserati FIV e delle federazioni internazionali, e non riservati esclusivamente ai propri soci.

Salvo modi e termini determinati dal Circolo, l'accesso alle infrastrutture sportive deve essere tale da garantire la pubblica fruizione e un accesso a tutti i circoli dell'Alto Garda, senza discriminazioni o limitazioni, non distinguendo soggetti soci e non soci, purtuttavia rimanendo discrezionalità del Circolo applicare eventuali tariffe e condizioni differenziate, purché non palesemente irragionevoli o vessatorie nei confronti dei non soci.
3. Il Circolo garantisce, altresì, l'apertura al pubblico durante tutto l'anno e, quindi, anche e soprattutto durante il periodo invernale, fatte salve limitazioni tecniche, tecnologiche o meteorologiche o di altra natura oggettiva, eventualmente motivate.
4. Il Circolo si impegna a dotarsi di assicurazione con primaria Compagnia assicurativa operante in Italia, con adeguato massimale, a copertura del rischio di infortuni durante la pratica delle attività offerte e verso qualsiasi danno che possa essere causato a persone e/o cose all'interno degli spazi gestiti dal Circolo e in ogni caso nell'ambito delle attività

direttamente o indirettamente connesse con l'oggetto del presente contratto. Il Circolo si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta la durata del Contratto, nonché a consegnare la relativa documentazione a TM, a semplice richiesta di quest'ultima.

5. Il Circolo si assume le responsabilità secondo i termini di cui al successivo art. 6.
6. Il Circolo si impegna ad esporre il marchio "Trentino" di cui all'allegato A e secondo le modalità di cui al successivo art. 5, assicurandone la massima visibilità.
7. Il Circolo assume la custodia dei beni messi a disposizione da TM ai sensi del successivo art. 3, impegnandosi a propria cura e spesa, a mero titolo di esempio e non limitatamente, alla necessaria manutenzione, all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per il corretto funzionamento dei beni, a dotarsi delle necessarie certificazioni e/o di personale in possesso delle medesime per il corretto utilizzo dei beni, a dotarsi di assicurazione con primaria Compagnia assicurativa operante in Italia e con idoneo massimale, a copertura di eventuali danni che a qualsiasi titolo possano essere causati ai beni messi a disposizione da TM. Il Circolo si impegna, altresì, a mantenere la suddetta assicurazione per tutta la durata del presente Contratto e a consegnare la relativa documentazione a TM a semplice richiesta di quest'ultima.
8. Il Circolo garantisce che gli spazi per la realizzazione del Progetto, con particolare riferimento a quello adibito a palestra, siano messi a disposizione a seguito di un intervento di manutenzione straordinaria e adattamento, secondo il progetto concordato tra le Parti e con il Comune, che prevede, all'incirca, un investimento per opere interne di 40mila euro oltre iva.

ART. 3 OBBLIGHI DI TM E APT

1. TM si impegna a mettere a disposizione del Circolo, nei tempi che saranno necessari per l'approvvigionamento mediante le opportune procedure ad evidenza pubblica, qualora cogenti e necessarie, e mediante la stipula di un successivo e distinto contratto di comodato a titolo gratuito di beni mobili, i seguenti beni:
 - a) nr. 1 (uno) gommone attrezzato per soccorso invernale;
 - b) nr. 3 (tre) barche J70 complete di vele e carrelli od affini;
 - c) nr. 8 (otto) barche Optimist complete di vele od affini;
 - d) nr. 4 (quattro) derive Foil complete di accessori;
 - e) attrezzatura Technogym (od affine) per la preparazione atletica od affine;
 - f) altra strumentazione complementare.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che suddetti beni sono stati validati con apposita nota del 16/07/2024 dalla Federazione Italiana Vela.
In alcun modo la messa a disposizione dei beni di cui al precedente comma configurano un ramo d'azienda, bensì soltanto una mera collazione di strumenti e beni necessari per un progetto sperimentale che costituirà oggetto dello sviluppo ideativo e aziendale del Circolo.

3. Le Parti prendono atto che l'esatta definizione dei beni di cui al comma 1 avverrà per il tramite di procedure ad evidenza pubblica che dovranno consentire, nei limiti del possibile, una scelta di beni fungibili e dunque soggetti a normale concorrenza di mercato.
4. TM si impegna a mettere a disposizione del Circolo il proprio marchio per le finalità di cui al precedente art. 2, co. 6.
5. APT – una volta avviato il progetto e coerentemente con i suoi obiettivi - si impegna ad azioni di sviluppo della stagione invernale con particolare riferimento ad iniziative concrete atte a favorire l'apertura di strutture ricettive e servizi di contorno nei mesi invernali.
6. APT garantisce altresì l'inserimento del nuovo prodotto legato agli sport d'acqua nel periodo invernale nella propria offerta outdoor, anche in termini di promozione e commercializzazione.

ART. 4 OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a mettere a disposizione del Circolo e/o del nuovo soggetto che venisse selezionato a seguito della nuova procedura ad evidenza pubblica di cui al successivo comma 2, la struttura e le aree necessarie per lo sviluppo del progetto di cui al presente Accordo.
2. Il Comune si impegna a far quanto possibile per l'avvio anticipato della procedura ad evidenza pubblica necessaria per l'affidamento della concessione degli spazi e delle aree oggi gestite dal Circolo, per il periodo successivo al 31 maggio 2025, data di naturale scadenza dell'attuale concessione, al fine di consentire al Circolo, ovvero al nuovo soggetto eventualmente selezionato, di poter svolgere la programmazione delle attività e degli eventi per l'autunno 2025 con il necessario e congruo anticipo.
3. Il Circolo si impegna a partecipare alla procedura di cui al comma 2, presentando la propria miglior proposta, al fine di dar corso al progetto di cui al presente Accordo.
4. Il Comune terrà conto di quanto stabilito nel presente Accordo per la stesura del capitolato di gara per l'affidamento in concessione degli spazi e delle aree, a far data dal 1° giugno 2025.

ART. 5 MARCHIO

1. Il Circolo si impegna ad utilizzare il marchio territoriale "Trentino", di cui all'allegato A, nel rispetto della posizione e delle dimensioni concordate con Trentino Marketing S.r.l., atte, in ogni caso, a garantirne la massima visibilità, impegnandosi altresì – a propria cura e spesa – al suo mantenimento in buono stato garantendone il massimo decoro, e a non coprirlo e/o nascondere.
2. L'utilizzazione da parte del Circolo del marchio "Trentino" su qualsivoglia supporto o materiale dovrà in ogni caso essere preventivamente sottoposta all'approvazione di TM.
3. Nel caso in cui il Circolo intendesse produrre materiale cartaceo, o in genere materiale di tipo promozionale, quest'ultimo si impegna a sottoporlo previamente in visione a TM

affinché la stessa possa valutare l'opportunità di collocarvi il marchio "Trentino" e di far conseguentemente pervenire alla Società Sportiva la versione autorizzata dello stesso.

ART. 6 RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. Il Circolo assume la piena ed esclusiva responsabilità della gestione del Progetto, tra cui, a titolo di mero esempio e comunque non limitato a, la gestione della palestra, del programma di allenamento, delle attività legate agli sport d'acqua, la gestione del servizio di ristorazione, e ogni altra attività affidata integralmente ed esclusivamente al Circolo medesimo.
2. Il Circolo si impegna, dunque, espressamente a manlevare e tenere indenne TM, da ogni eventuale richiesta, pretesa o azione da chiunque avanzata a qualsivoglia titolo in relazione al Progetto stesso e ai diritti connessi, senza eccezione alcuna.

ART. 7 DURATA

1. Il presente Contratto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata sino al 31.05.2025, data in cui cesseranno gli effetti degli accordi tra il Circolo e il Comune di Nago Torbole.
2. Nel caso di rinnovo dei rapporti tra Circolo e Comune di Nago Torbole, TM avrà facoltà di rinnovare il presente Contratto per ulteriori 3 anni – vale a dire fino al 31.05.2028 con semplice comunicazione scritta.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel caso di inadempimento di anche una sola delle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 4 del presente Contratto, TM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., tramite l'invio a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC dell'intenzione di avvalersi della presente clausola.
2. Nessuna delle Parti sarà responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni qui previste qualora sia in grado di provare: (i) che l'inadempimento è stato provocato da un evento al di fuori del proprio controllo e che (ii) non era ragionevolmente possibile evitare o porre rimedio a detto evento o quantomeno ai suoi effetti.
3. In caso di cessazione del presente Contratto, a qualunque causa essa sia riconducibile, ciascuna Parte dovrà cessare immediatamente l'uso dei diritti concessi dall'altra parte ai sensi del Contratto stesso.
4. Per gli effetti di cui al presente articolo, e senza che l'elencazione qui offerta possa considerarsi esaustiva, un "Evento di Forza Maggiore" sarà comprensivo di calamità

- naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, epidemie, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi incluse leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, e qualsiasi altra evenienza simile o differente.
5. Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte che ne subisca le conseguenze informerà l'altra Parte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso, le Parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore, o i suoi effetti, permangono, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è impedita dall'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'Evento di Forza Maggiore. A prescindere da quanto sopra statuito, qualora l'Evento di Forza Maggiore continui per un periodo superiore a 30 giorni, la Parte adempiente avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere il presente Contratto senza ulteriori responsabilità per alcuna delle Parti.
 6. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.
 7. L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra Parte, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni quivi previsti.
 8. È fatto divieto per ciascuna delle Parti di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto o eventuali crediti che da essa dovessero derivare.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si impegnano reciprocamente a trattare e a far trattare i dati personali che le riguardano e che le stesse si scambiano in occasione ed in esecuzione del presente Contratto, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
2. TM e Trentino Sviluppo S.p.A. assicurano che i dati personali relativi al presente rapporto contrattuale sono trattati solo ed esclusivamente al fine di dare esecuzione allo stesso e di rispettare gli obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione, salve disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i soli fini connessi all'adempimento contrattuale, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi. Il Circolo è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente Contratto. Al Circolo spettano i diritti di cui al GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) che potranno essere esercitati

rivolgendosi al titolare del trattamento, Trentino Sviluppo S.p.A. come indicato nell'informativa integrale scaricabile su https://trentinosviluppo.it/public/file/trasparenza/Altri%20contenuti/2023_informativa_fornitori_contitolariit%C3%A0_TS_TM.pdf, oltre al diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

ART. 10 FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.

Trentino Marketing S.r.l.

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)

Comune di Nago Torbole

Il Sindaco

(documento firmato digitalmente)

Il Circolo Vela Torbole

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)

APT Garda Trentino Spa

Il Presidente

(documento firmato digitalmente)

per presa visione

La Provincia autonoma di Trento

L'Assessore al Turismo

(documento firmato digitalmente)